Pubblicato il 03/09/2018

N. 04120/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05914/2018 REG.RIC.

Logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5914 del 2018, proposto da [redacted], rappresentate e difese dagli avvocati Tiziana Agostini e Giuseppina Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III-*Bis*, n. 3649/2018, resa tra le parti e concernente la domanda di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: (i) del d.m. n. 995 del 15 dicembre 2017, con il quale sono state dettate le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3,4,5 e 6 d.lgs. n. 59/2017, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di

istruzione, nella parte in cui all'art. 6 consente la partecipazione al concorso, indetto ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 59/2917, ai soli candidati che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero o la specializzazione sul sostegno entro la data del 31 maggio 2017; (ii) del D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 17 comma 2, lettera b) d.lgs. 59/2017, nella parte in cui all'art. 3, comma 4, ammette la partecipazione al concorso con riserva dei soli docenti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione o abilitazione all'estero entro la data del 31 maggio 2017; (iii) di entrambi i provvedimenti su indicati, nelle parti in cui non prevedono per loro alcuna possibilità di presentazione della relativa domanda in formato diverso da quello telematico, impedita come è la presentazione *on-line*; (iv) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti che impediscono alle ricorrenti la partecipazione al concorso;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti ricorrenti in primo grado;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato Tiziana Agostini e l'avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;

Ritenuta – ad una delibazione sommaria delle questioni versate in giudizio, propria della presente sede cautelare – la sussistenza di consistenti elementi di *fumus boni iuris* a suffragio della domanda cautelare proposta in grado e dei motivi d'appello cautelare dedotti avverso l'ordinanza reiettiva del T.a.r., segnatamente con riguardo al dedotto contrasto delle impugnate disposizioni

indicate in epigrafe con la disposizione di rango primario contenuta nell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 59/2017, per cui «*[...] Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto*»;

Considerato, in particolare, che alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione legislativa, vòlta ad evitare una disparità di trattamento per coloro, i quali abbiano conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero, la condizione del conseguimento del titolo di specializzazione entro il termine più favorevole del 30 giugno 2018 deve ritenersi applicabile, in via analogica, anche ai casi – quale quello *sub iudice* – in cui, entro tale data, sia stato conseguito il titolo all'estero e sia stata presentata istanza di riconoscimento entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sicché appaiono illegittime le impugnate disposizioni di rango *sub*-primario che subordinano la partecipazione con riserva al conseguimento del titolo all'estero entro la data del 31 maggio 2017;

Ritenuto che pertanto, in riforma dell'ordinanza appellata, s'imponga l'accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado, nei limiti dell'interesse delle odierne appellanti, disponendone l'ammissione con riserva al concorso riservato in questione;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 5914/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei limiti dell'interesse delle odierne appellanti, disponendone l'ammissione con riserva al concorso in questione; ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di

merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.; dichiara le spese del doppio grado cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO